CONVENZIONE COMUNALE	
FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE – MEDIANTE L'IMPIEGO	
DI VOLONTARI E VOLONTARIE CON ABILITAZIONE ALLE	
ATTIVITÀ CON USO DI FUNI SU ALBERI (RIFERIMENTO MOD.	
B, ART. 116, DEL D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I.) – DI INTERVENTI DI	
MESSA IN SICUREZZA E/O RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE	
PERICOLANTI O CADUTE .	
L'anno duemilaventicinque (2025), nel giorno risultante dalla apposizione	
della sottoscrizione digitale, con la presente scrittura privata, in modalità	
elettronica, da valere ad ogni effetto di legge,	
FRA	
Il Comune di Livorno (nel seguito Comune) – codice fiscale 00104330493 -	
con sede legale in Livorno, Piazza del Municipio, n. 1 legalmente	
rappresentato da Omissis, nato a Omissis il Omissis, e domiciliato presso la	
sede dell'Ente, il quale interviene, ai sensi dell'articolo 107, del D. Lgs. n.	
267/2000 e dell'articolo 49 dello Statuto, nella sua qualità di Dirigente del	
Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza	
Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di	
integrazione di cui in ultimo l'Ordinanza Sindacale n. 213 del 30/06/2025,	
autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il	
presente atto, il cui schema è stato approvato con Determinazione n. xxxx del	
xx/xx/xxxx.	
E	
ASSOCIAZIONE ETRURIA SOCCORSO - codice fiscale 92066840494 -	
iscritta nell'Elenco Regionale della Toscana del Volontariato di Protezione	

Civile con n° 90/01 Con Dec. Dir.le 2127/2008 (rilevato dall'Elenco Gesvot	
della Regione Toscana) con sede in Livorno Via Ugo Foscolo n. 48/B,	
rappresentata dal Presidente Omissis, nato a omissis, il omissis e domiciliato	
per la carica ove sopra (in seguito semplicemente "l'associazione");	
VISTI E RICHIAMATI	
- l'articolo n. 118, della Costituzione della Repubblica italiana;	
- il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 e s.m.i., "Codice della Protezione	
Civile", in particolare gli artt. 2, comma 6, 3, comma 3, 4, commi 1 e 2, 12,	
comma 2, 13, comma 1;	
- il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017 e s.m.i., "Codice del Terzo	
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno	
2016, n. 106", in particolare gli artt. 55 e 56;	
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del	
31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra	
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 –	
57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;	
- la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "Norme di sostegno e	
promozione degli enti del Terzo settore toscano" e s.m.i. e richiamati, in	
particolare, gli artt. 3, 11, 13 e 15;	
- il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 e s.m.i., "Testo unico delle	
leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 3, comma 5,	
ultimo disposto;	
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., "Nuove norme in materia di	
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti	
amministrativi" ed in particolare gli articoli 1, comma 1 bis, 11 e 12;	

- il Codice Civile, in specie le disposizioni in materia di obbligazioni e	
contratti (artt. 1173 e ss.);	
- la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 e s.m.i., "Sistema	
regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività", con	
particolare riferimento all'art. 10;	
- il D.P.G.R. Toscana n. 62/R del 30/10/2013, "Regolamento sulle	
organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, in	
attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67	
(Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della	
relativa attività)" e s.m.i., che, sulla base di quanto disposto all'art. 30, lettera	
d), della Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020, continua a trovare	
applicazione – nelle parti ancora in vigore – fino all'approvazione dei	
provvedimenti attuativi della nuova Legge Regionale;	
- il Decreto del Capo Dipartimento di Protezione Civile del 12/01/2012,	
avente ad oggetto "Adozione dell'intesa tra il Dipartimento della protezione	
civile e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano e la	
Regione autonoma della Valle d'Aosta prevista dall'art. 5 del decreto del 13	
aprile 2011, e condivisione di indirizzi comuni per l'applicazione delle altre	
misure contenute nel medesimo decreto" ed i relativi allegati, con riferimento	
alle attività di volontariato di protezione civile svolte dai volontari;	
- il vigente Piano di Protezione Civile Comunale;	
- il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con	
Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;	
- il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del	
terzo settore approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161	
2	

del 06/07/2017.	
PREMESSO	
- che i comuni, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale,	
possono avvalersi dell'operato di cittadini – sia singoli che associati – per lo	
svolgimento di attività di interesse generale;	
- che il Comune, in ottemperanza al proprio Statuto, riconosce il valore	
sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di	
partecipazione, solidarietà e pluralismo e favorisce l'attività delle libere	
forme associative e di volontariato nel rispetto reciproco di autonomia;	
- che il Sistema di Protezione Civile, per poter operare al meglio, richiede il	
più ampio coinvolgimento del volontariato di protezione civile, ed in	
particolare la massima valorizzazione delle sue risorse;	
- che il Comune, al fine di avere una visione unitaria delle esigenze ed	
iniziative presenti sul territorio e per utilizzare al meglio le risorse	
finanziarie, intende assicurare le attività di protezione civile di propria	
competenza anche attraverso le associazioni di volontariato di protezione	
civile sopra indicate (nel seguito "associazioni");	
- che fra il Comune di Livorno ed alcune associazioni – individuate con	
procedura ad evidenza pubblica formalizzata da un "Avviso finalizzato alla	
individuazione delle associazioni di volontariato di Protezione civile da	
inserire tra le componenti del Servizio di Protezione civile comunale,	
mediante sottoscrizione di una convenzione con il Comune di Livorno" (di	
 seguito, semplicemente, "avviso pubblico") - è stata stipulata, con durata	
triennale, una convenzione (nel seguito "convenzione originaria") di cui alla	

determinazione n. 11101 del 20/12/2024;

- che all'art. 4 della suddetta convenzione originaria sono definite (ed	
indicativamente elencate, senza valore tassativo) le attività che le	
associazioni garantiscono, e per le quali si impegnano ad assicurare il	
supporto e la collaborazione, secondo quanto proposto nel progetto	
presentato nell'ambito del sopra citato avviso pubblico, nonché secondo	
quanto previsto nell'avviso stesso;	
- che all'art. 10 della convenzione originaria si prevede espressamente che "Il	
Comune, al verificarsi di circostanze impreviste ed imprevedibili, al fine di	
integrare le risorse finanziarie già impegnate, potrà adottare specifici	
provvedimenti per lo svolgimento delle medesime attività previste dalla	
presente convenzione. In caso di specifiche necessità aggiuntive riguardo le	
attività previste dal bando, l'amministrazione potrà procedere al	
soddisfacimento di tali necessità, attivando le associazioni interessate, previa	
individuazione delle risorse aggiuntive che saranno di volta in volta impegnate a	
favore delle suddette associazioni.";	
- che, in occasione degli eventi meteorologici che hanno interessato il	
territorio comunale nel corso dell'annualità 2025 (a titolo esemplificativo, ma	
non esaustivo, gli eventi eccezionali a cui si riferisce l'Ordinanza del	
Presidente della Giunta regionale n.1 del 20/03/2025 di dichiarazione dello	
stato d'emergenza regionale) si sono resi necessari interventi di messa in	
sicurezza oppure di rimozione di alberature intere o di loro parti, allo scopo	
di scongiurare possibili cadute di rami o interi alberi e/o ripristinare la	
normale viabilità di strade pubbliche ostruite, e/o rimozione di grossi rami o	
 intere piante cadute su beni pubblici o privati;	
- che quanto sopra premesso costituisce parte integrante della presente	

convenzione.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
ART. 1 – OGGETTO	
Le parti, come sopra costituite, convengono che, in occasione di eventi	
atmosferici in esito ai quali una o più essenze arboree nel territorio comunale	
vengono segnalate come pericolanti oppure cadono anche parzialmente,	
l'associazione, con organizzazione e mezzi propri, dietro specifica richiesta	
di attivazione da parte del Comune di Livorno, garantisce, mediante	
l'impiego di propri volontari e volontarie in possesso di abilitazione alle	
attività con uso di funi su alberi (riferimento Mod. B, art. 116, del D. Lgs. n.	
81/2008 e s.m.i.), l'esecuzione dei necessari ed indifferibili interventi di	
messa in sicurezza e/o spostamento di eventuale materiale vegetale caduto, al	
fine di eliminare la loro pericolosità e/o liberare eventuali beni privati o	
pubblici rimasti coinvolti nella loro caduta.	
Il Comune provvede al rimborso delle spese sostenute dall'associazione,	
legate allo svolgimento delle suddette attività, secondo le modalità più avanti	
specificate e nel limite massimo delle risorse finanziarie di cui al successivo	
art. 6.	
ART. 2 – ORGANIZZAZIONE	
Per l'associazione resta designato il Responsabile Operativo già indicato	
nell'ambito della convenzione originaria, e restano validi, come già indicati	
nell'ambito di detta convenzione, sia l'indirizzo di posta elettronica che il	
numero di telefono di riferimento, nonché l'eventuale numero telefonico di	
 reperibilità specifico.	
L'associazione assicura, per lo svolgimento delle attività oggetto della	

presente convenzione, la disponibilità di organico, mezzi e attrezzature di	
proprietà, intestati all'associazione o in comodato d'uso alla stessa, a suo	
tempo già proposti nel progetto presentato nell'ambito dell'avviso pubblico,	
ed il mantenimento delle stesse in condizioni di perfetta efficienza e	
funzionalità.	
ART. 3 – RESPONSABILITÀ	
Il soggetto opportunamente individuato nell'ambito dell'organizzazione	
dell'associazione è "datore di lavoro" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81	
del 9 aprile 2008.	
Si dà atto tra le parti che, per effetto della presente convenzione, non si	
costituisce alcun rapporto di lavoro tra i membri dell'associazione ed il	
Comune, neanche a titolo precario od a tempo determinato.	
L'associazione solleva il Comune da qualsiasi responsabilità, civile e penale,	
garantendo che i propri volontari e volontarie, nell'ambito delle attività	
previste dalla presente convenzione, vengono individuati secondo i seguenti	
requisiti:	
- maggiore età;	
- abilitazione alla guida (patente di guida correlata al tipo di mezzo	
condotto);	
- idoneità fisica allo svolgimento delle attività previste dalla presente	
convenzione;	
- adeguate preparazione e consapevolezza circa le attività oggetto della	
presente convenzione;	
- possesso di abilitazione alle attività con uso di funi su alberi (riferimento	
Mod. B, art. 116, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.);	
_	

- dotazione di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di mezzi ed	
attrezzature conformi alle rispettive normative in vigore;	
- copertura assicurativa (con esplicita menzione delle specifiche attività di cui	
alla presente convenzione) contro eventuali danni patiti dai volontari e dalle	
volontarie che svolgono le specifiche attività oggetto della presente	
convenzione, nonché di responsabilità civile verso terzi per danni	
conseguenti all'espletamento delle attività medesime.	
In caso di infortuni ai volontari o alle volontarie, o danni a terzi durante	
l'espletamento delle attività, l'associazione risponde direttamente,	
manlevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità.	
In caso di danni ai mezzi operativi dell'associazione, che non fossero	
eventualmente rimborsati da coperture assicurative a qualsiasi titolo operanti,	
occorsi durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione,	
vale quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione originaria, rubricato	
"Rimborso danni ed eventuale utilizzo dell'importo a tal fine accantonato", e	
verrà utilizzato, nei limiti della disponibilità, il fondo specifico già previsto in	
Convenzione originaria.	
Nello svolgimento dell'attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei	
rischi, gestione delle emergenze e loro superamento, comprese le attività	
oggetto della presente convenzione, l'associazione garantisce che i propri	
volontari e volontarie operino secondo quanto stabilito dal Piano di	
protezione civile comunale e dagli strumenti di programmazione e	
 pianificazione ad esso sovraordinati.	
ART. 4 – SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ	
 Le attività richiamate all'art. 1 della presente Convenzione verranno	

effettuate su richiesta del Comune, entro 60 minuti dalla richiesta stessa,	
H24, 365 giorni all'anno compresi i giorni festivi.	
ART. 5 – VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE	
La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2025, salvo eventuali	
proroghe.	
ART. 6 – RISORSE FINANZIARIE	
Le risorse complessive, a valere sul bilancio comunale, per le attività di cui	
alla presente convenzione, trovano copertura finanziaria come nel seguito	
specificato:	
• € 6.000,00, da imputarsi al Cap. 9324/10 "Trasferimento Protez.	
Civile – Reimp. Avanzo Libero" del PEG 2025/2027, annualità 2025,	
C.P.F. 1.04.04.01.001, Impegno n. 2025/xxxx;	
La somma complessiva di € 6.000,00 verrà impiegata unicamente per il	
rimborso delle spese documentate sostenute direttamente dall'associazione	
per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, e l'eventuale	
residuo di fine annualità potrà essere utilizzato, a seguito di provvedimento	
aggiuntivo di impegno di spesa, per incrementare il budget assegnato a	
ciascuna associazione nell'ambito della Convenzione originaria, da	
redistribuire alle stesse proporzionalmente ai punteggi ottenuti dai progetti	
presentati, per il rimborso delle spese effettivamente sostenute.	
ART. 7 – RIMBORSO SPESE	
Il Comune, per lo svolgimento delle attività convenzionali, e per il periodo di	
validità della presente convenzione, si impegna a corrispondere	
all'associazione, quale rimborso spese, un importo pari alla somma delle	
spese sostenute e documentate per ciascun intervento richiesto.	
0	

L'associazione, con la firma del presente Atto, accetta di non riassegnare le	
somme ricevute, né totalmente né parzialmente, a nessun titolo, ai propri	
membri.	
Il contributo per rimborso spese di cui trattasi non è cumulabile con eventuali	
altri contributi o sovvenzioni, di qualsiasi natura e provenienza, a copertura	
delle medesime spese.	
ART. 8 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE E	
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI RIMBORSI	
La rendicontazione delle spese dovrà essere presentata mediante invio delle	
fatture giustificative delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento	
delle attività e/o per la messa a disposizione delle attrezzature funzionali allo	
svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.	
Le spese di cui trattasi verranno rimborsate comunque nel limite massimo	
delle risorse disponibili come individuate all'art. 6.	
Il Settore Protezione Civile effettuerà, sulla documentazione presentata, le	
necessarie verifiche ai fini dell'adozione del provvedimento di impegno e	
liquidazione. Successivamente, la Ragioneria comunale provvederà alla	
emissione dei mandati di pagamento, nei tempi dalla stessa stabiliti.	
I versamenti delle somme verranno effettuati mediante bonifici bancari sui	
conti correnti che saranno indicati dall'associazione.	
ART. 9 – SOSPENSIONE, ESCLUSIONE E RECESSO	
Qualora il Comune verifichi eventuali inadempienze – da parte	
 dell'associazione – rispetto a quanto previsto dalla presente convenzione,	
procederà con l'avvio della procedura di contestazione, tramite messaggio di	
posta elettronica ordinaria. Nell'ambito di tale procedura, l'associazione	
10	

potrà comunicare le proprie deduzioni entro 10 giorni lavorativi dalla data di	
invio della contestazione stessa.	
Trascorso tale termine senza ottenere risposta, oppure qualora le osservazioni	
formulate dall'associazione risultino insufficienti o inaccettabili, il Comune,	
secondo la gravità di quanto accertato, potrà:	
- segnalare alla Regione Toscana ed al Dipartimento della Protezione Civile	
l'inadempienza verificata;	
- disporre la sospensione dell'operatività della presente convenzione nei	
confronti dell'associazione fino al momento in cui siano ripristinate le	
condizioni previste dalla presente convenzione, fermo restando che il	
rimborso spese sarà determinato in funzione delle attività effettivamente	
svolte;	
- disporre l'esclusione dell'associazione dalla convenzione qualora questa	
non sia più in grado di rispettare, con continuità, le norme del presente	
accordo;	
In caso di sospensione, oppure di esclusione, dell'associazione dalla	
convenzione, il Comune di Livorno procederà al rimborso delle spese	
sostenute dall'associazione fino a tale data;	
Nel caso in cui la Regione Toscana o il Dipartimento della Protezione Civile	
dispongano l'esclusione o la decadenza dell'associazione dai rispettivi	
elenchi del Volontariato di Protezione Civile, il Comune, una volta venuto a	
conoscenza di ciò, potrà dichiarare l'associazione decaduta dalla presente	
 convenzione.	
ART. 10 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO	
Le parti convengono, di comune accordo, che la presente convenzione è	

registrabile in caso d'uso, ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi	
dell'articolo 82, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i. "Codice del terzo	
settore".	
ART. 11 – SPESE	
Tutte le spese della presente convenzione e sue consequenziali, nessuna	
esclusa né eccettuata, sono a carico dell'associazione, la quale, con la firma	
del presente atto, accetta di sostenerle.	
ART. 12 – ELEZIONE DI DOMICILIO	
Ai fini del presente atto, l'associazione elegge speciale domicilio in Livorno	
presso la Casa Comunale.	
ART. 13 – FORO COMPETENTE	
Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente convenzione,	
ove il Comune sia attore o convenuto, è competente il Foro di Livorno, con	
espressa rinuncia di qualsiasi altro.	
ART. 14 – INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI	
PERSONALI	
Il Comune di Livorno, in qualità di Titolare del trattamento, anche ai sensi	
degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 in materia protezione dei	
dati personali (di seguito Regolamento o GDPR), informa che nell'ambito	
delle proprie attività istituzionali e nell'erogazione dei propri servizi potrà	
trattare alcuni dati personali che la riguardano. Le operazioni di trattamento	
saranno eseguite nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza, liceità,	
 correttezza e trasparenza prescritti dal GDPR, e sulla base di quanto previsto	
dalle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali), utilizzando sia	
mezzi cartacei che strumenti informatici e telematici e adottando le misure	
12	

tecniche e organizzative necessarie a garantire un livello di sicurezza	
adeguato.	
Tipologie di dati personali trattati	
Potranno essere oggetto di trattamento tutte le informazioni di volta in volta	
necessarie all'erogazione del servizio o comunque al perseguimento della	
specifica finalità, compresi, quando previsto dalla specifica normativa di	
settore, i dati classificati come "particolari" dall'art. 9 del GDPR e	
informazioni relative a condanne e penali e reati o a connesse misure di	
sicurezza di cui all'art. 10 GDPR.	
Finalità del trattamento	
Le attività di trattamento saranno finalizzate a:	
erogare i servizi richiesti dagli interessati;	
• svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;	
eseguire i compiti e le attività demandate dalla normativa vigente;	
• verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito	
dei procedimenti;	
• contrarre e dare esecuzione ai contratti di cui l'Amministrazione è parte	
Base giuridica	
Tali trattamenti sono necessari per l'esecuzione dei compiti di interesse	
pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Comune,	
all'adempimento di obblighi legali al quale è soggetto il Titolare nonché	
all'esecuzione dei contratti di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di	
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, lett. b), c) ed e)	
del Reg. UE 679/2016). Il trattamento di dati particolari è necessario per	
motivi di interesse pubblico rilevante sulla base delle normative vigenti, nei	
12	

casi e nei modi previsti dagli articoli 2-sexies e 2-septies del D.Lgs.196/2003	
(Codice privacy). Il trattamento dei dati relative a condanne e penali e reati è	
attuato sulla base delle specifiche disposizioni di legge e in base ai principi	
stabiliti dall'art. 2-opties del D.Lgs.196/2003.	
Conferimento	
Il conferimento dei dati richiesti è necessario al perseguimento delle finalità	
di cui sopra ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,	
come conseguenza, l'impossibilità di dare seguito alle richieste degli	
interessati, l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati	
dagli interessati, l'impossibilità di erogare i servizi richiesti o l'impossibilità	
di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.	
Tempi di conservazione	
I dati personali forniti verranno trattati per il lasso di tempo strettamente	
necessario all'istruzione dello specifico procedimento, all'erogazione del	
servizio e all'esecuzione del contratto. Esaurite le finalità per cui sono trattati,	
saranno conservati nel rispetto delle norme vigenti sulla conservazione della	
documentazione amministrativa.	
Destinatari dei dati personali	
I dati saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e	
operante sotto l'autorità e la responsabilità del titolare. Potranno essere	
trattati, per lo svolgimento delle funzioni affidate, anche da soggetti, pubblici	
e privati, che svolgono attività per conto del Comune sulla base di un	
contratto o di una convenzione. Tali soggetti sono designati quali	
Responsabile del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; e il trattamento	
dei dati personali è regolato da uno specifico accordo in materia.	

Alcuni dati essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni o a gestori di	
pubblico servizio per l'esecuzione dei procedimenti di propria competenza	
istituzionale; a soggetti pubblici e Autorità di controllo quando previsto dalla	
normativa vigente. Alcuni dati potranno essere comunicati a soggetti privati	
nell'ambito delle richieste di acceso ai documenti amministrativi con le	
modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990.	
Alcune informazioni potranno essere diffuse tramite pubblicazione all'Albo	
Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR, dal Codice	
Privacy e dalle norme di settore, o nella sezione "Amministrazione	
Trasparente" del sito Web dell'Amministrazione, alle condizioni e con le	
modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013	
n. 33.	
I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che	
forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta	
elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri	
fornitori di servizi inerenti alle finalità sopraccitate. A tali soggetti saranno	
comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative	
funzioni	
Diritti dell'interessato	
La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi l'interessato può	
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del	
Regolamento UE 2016/679. In particolare, questi ha diritto di chiedere al	
 Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione,	
l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento, di opporsi in	
tutto od in parte all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti	

riconosciutigli dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere	
esercitati presentando apposita istanza presso l'URP dell'Amministrazione,	
scrivendo a mezzo posta al Titolare o tramite posta elettronica all'indirizzo	
privacy@comune.livorno.it.	
Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, l'interessato ha	
diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati	
personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.	
Dati di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile della	
Protezione dei dati (DPO)	
Titolare del trattamento è il Comune di Livorno, con sede in Piazza del	
Municipio 1 57123 Livorno (LI) - Telefono 0586 820111, E-Mail	
urp@comune.livorno.it, PEC comune.livorno@postacert.toscana.it.	
Il Responsabile per la protezione dati del Comune è l'Avv. Marco Giuri	
contattabile all'indirizzo e-mail dpo@comune.livorno.it.	
La sottoscrizione della presente convenzione, attesta l'avvenuta presa visione	
delle modalità relative al trattamento dei dati personali, nel rispetto della	
normativa in materia di trattamento dei dati personali.	
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.	
p. il Comune di Livorno	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
p. l'Associazione Etruria Soccorso	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente	
16	

	·
Il sottoscritto <i>Omissis</i> , in qualità di Presidente dell'Associazione Etruria	
Soccorso, dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione e di	_
accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del	
Codice Civile, le clausole di cui agli articoli 2 – organizzazione; 3 –	_
responsabilità; 5 – validità della convenzione; 6 – risorse finanziarie; 7 –	
rimborso spese; 8 – modalità di rendicontazione delle spese e liquidazione e	
pagamento dei rimborsi; 9 – sospensione, esclusione e recesso; 10 –	
registrazione e imposta di bollo; 11 – spese; 12 – elezione domicilio; 13 –	
foro competente; 14 – informativa relativa al trattamento dei dati personali.	
p. l'Associazione Etruria Soccorso	
F.to digitalmente, ai sensi della normativa vigente.	

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): f4f143edb96ec5e9f48706ab19c8b05eb8d11e246377cf0da9704732fbcf021d

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.8931/2025

Data: 07/11/2025

Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ETRURIA SOCCORSO (EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE DI INSERIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO FRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE FIRMATA IL 25/01/2025), INSERITA TRA LE COMPONENTI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E/O RIMOZIONE DI PIANTE ARBOREE PERICOLANTI O CADUTE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=931a1b7ae699b0ce_p7m&auth=1

ID: 931a1b7ae699b0ce